



Associazione
MULTIMAGE
la casa editrice dei diritti umani



STATUTO SOCIALE

Art. 1. DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione denominata "MULTIMAGE APS".

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Relativo Registro.

Art. 2. SEDE

L'associazione, che ha sede legale nel comune di Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative nell'ambito del territorio regionale. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3. SCOPO

3.1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2. Si propone di promuovere e favorire in Italia e all'estero la diffusione di tutto il materiale relativo alla tutela ed alla valorizzazione della cultura del Nuovo Umanesimo.

Tale attività si estrinseca nella redazione e/o edizione di libri, pubblicazioni, articoli, saggi in genere in materia di natura, ambiente, pace, nonviolenza, diritti umani, ambientalismo.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.3. L'attività non comprende quelle professionali protette di cui alla legge 1815/39, per l'esercizio delle quali è prevista l'iscrizione in appositi albi professionali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3.4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Direttivo.

via Desiderio da Settignano, 11, c.a.p. 50135 – Firenze

www.multiple.org info@multiple.org

P.I. 06987750012

Coordinate Bancarie: IBAN IT50T0501802800000011361524

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4. DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5. SOCI

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono la finalità dell'associazione e contribuiscono alla realizzazione di tale finalità.

5.1. I soci ordinari sono le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro ammessi dal comitato direttivo, che contribuiscono in modo rilevante all'attività dell'associazione mediante l'apporto del proprio lavoro prestato a titolo gratuito e/o mediante il versamento di una quota associativa in denaro fissata annualmente dal comitato direttivo, non rimborsabile.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi attraverso le seguenti modalità tramite condivisione telematica, anche su richiesta tramite mail.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.2. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5.2. La qualità di socio, si perde per decesso, esclusione, recesso e per il mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dal comitato direttivo nei confronti del socio che danneggia moralmente e materialmente l'associazione. Il recesso è presentato volontariamente dal socio al comitato direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dai contributi volontari dei soci sostenitori
- b) dalle quote associative dei soci ordinari
- c) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di qualsiasi persona, società, ente pubblico e privato italiano ed estero che condivida lo scopo dell'associazione.
- d) dai proventi realizzati dall'associazione nello svolgimento della sua attività.
- e) dai proventi da attività di raccolta fondi
- f) dai proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Esso è predisposto dal Comitato Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di

[via Desiderio da Settignano, 11, c.a.p. 50135 – Firenze](mailto:via.Desiderio.da.Settignano.11@multimage.org)

www.multimage.org info@multimage.org

P.I. 06987750012

Coordinate Bancarie: IBAN **IT50T0501802800000011361524**

cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 8. **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'associazione:

- a) il comitato direttivo
- b) l'assemblea dei soci

a.1) **COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, è compito di questo organo predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

Il comitato direttivo è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci.

a.2) Il comitato si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o decesso di un componente del comitato l'assemblea ordinaria provvede alla sostituzione. Il nuovo componente durerà in carica fino allo scadere del mandato degli altri membri.

a.3) i membri del comitato direttivo eleggono, scegliendoli fra di loro:

il presidente

un vicepresidente

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

a.4) Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, in caso di assenza od impossibilità è sostituito dal vice presidente

a.5) Il comitato ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è l'organo competente ad infliggere, qualora se ne verificasse il caso, provvedimenti disciplinari a carico di soci o di tesserati (richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione, espulsione, ammenda, ecc.)

a.6) Le deliberazioni del comitato direttivo vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, il numero minimo di componenti il comitato presenti per la validità delle riunioni è di tre membri, ivi compreso il presidente.

a.7) Il comitato direttivo può, qualora sia il caso, nominare nel proprio seno un comitato esecutivo, per un più snello disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

a.8) Il comitato direttivo, se lo ritiene opportuno, nomina un segretario ed un cassiere, che possano anche non essere soci.

b. **ASSEMBLEA ORDINARIA**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del comitato direttivo almeno una volta all'anno con comunicazione inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza contenente l'avviso con l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale; hanno diritto ad intervenire all'assemblea, o delegare altro socio di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. E' ammessa una sola delega per socio.

via Desiderio da Settignano, 11, c.a.p. 50135 – Firenze

www.multimage.org info@multimage.org

P.I. 06987750012

dinate Bancarie: IBAN IT50T0501802800000011361524



0 1 18 126949 412 5



L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno tre quarti dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza qualificata pari a due terzi dei presenti.

b.1) L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

b.2) L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del comitato direttivo, oltre a quanto stabilito, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto, motivata con l'indicazione dell'ordine del giorno.

b.3) In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti.

b.4) **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente del consiglio direttivo con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei soci, motivata con l'indicazione dell'ordine del giorno. L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno tre quarti dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza qualificata pari a due terzi dei presenti.

b.5) L'assemblea straordinaria delibera:

sulle modifiche allo statuto

sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal consiglio direttivo sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 9. **AVANZI DI GESTIONE**

Gli avanzi di gestione devono essere inviati alla riserva ordinaria con obbligo di essere reinvestiti nell'attività istituzionale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10. **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato da un'assemblea straordinaria, convocata espressamente e la deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto.

Art. 10.1. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere devoluto ai soci, ma dovrà essere obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 10.2 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto troveranno applicazione da quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Agencia delle Entrate
DIREZIONE REGIONALE DI FIRENZE
UFFICIO REGIONALE - 1° DISTRETTO
ATTO REGISTRATO N. 200/00
N. 200/00 ESITI EURO
IL DIRETTORE

17 DIC. 2019

via Desiderio da Settignano, 11, c.a.p. 50135 – Firenze

www.multimage.org info@multimage.org

P.I. 06987750012

Coordinate Bancarie: IBAN IT50T0501802800000011361524

